

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI  
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

**Premessa**

Il Protocollo d'Accoglienza è un documento deliberato dal Collegio Docenti e contiene le indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri. Esso definisce i ruoli e i compiti del personale della scuola e di tutti in soggetti coinvolti nell'accoglienza. E' uno strumento di lavoro che ogni istituto integra e rivede sulla base delle esperienze realizzate.

**FINALITA'**

Il presente documento contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri immigrati all'interno della nostra scuola, definisce ruoli, compiti delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana degli allievi, sia di prima iscrizione che di quelli che già iscritti hanno difficoltà a proseguire con successo il percorso scolastico offerto.

Il **Protocollo di Accoglienza** si propone di

- Definire pratiche condivise all'interno della nostra scuola in tema di accoglienza di alunni stranieri
- Facilitare l'ingresso a scuola di ragazzi stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente
- Favorire un clima di accoglienza
- Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuole e tra scuola e territori in merito ai temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale

**Iscrizione**

**Colloquio con genitori e prima conoscenza**

**Determinazione della classe di inserimento**

**Accoglienza e inserimento in classe**

**Valutazione**

**1. Iscrizione**

Soggetti coinvolti: segreteria amministrativa – famiglia

- alunno

Norma di riferimento

La normativa prevede quanto segue: 'i minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico'(T.U. Art. 38, Comma 1); l' adempimento dell'obbligo si realizza quando l'istruzione obbligatoria è stata impartita per almeno 10 anni (D.L 22/08/07). Inoltre l'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e 'i minori stranieri hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno' (DPR 394/99, Art. 45, c. 1). I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva (*ibidem*).

Prassi operativa in caso di alunni stranieri neo-arrivati o di recente immigrazione

Le pratiche sono seguite da un assistente amministrativo che si occupa degli alunni stranieri in modo continuativo

All'iscrizione di alunni stranieri la segreteria procede con le seguenti modalità:

- consegna il modulo per l'iscrizione;
- fornisce indicazioni di base sulla scuola e sugli indirizzi di studio

della stessa;

- i richiede i seguenti documenti:

modulo d'iscrizione compilato;

passaporto o documento di identità o, in sostituzione, documento del genitore in cui risulta iscritto il figlio oppure autocertificazione;

permesso di soggiorno dei genitori se in possesso degli stessi;

eventuale libretto sanitario o certificato di vaccinazione oppure autocertificazione;

certificazione scolastica attestante classe o scuola frequentata nel paese d'origine, se lo studente è ancora in obbligo scolastico entro i 16 anni di età. Nel caso in cui lo studente sia fuori obbligo si fa riferimento alla normativa in corso e si richiede una dichiarazione di valore;

- opzione di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica qualora non indicato nel modulo d'iscrizione.

Prassi operativa in caso di alunni stranieri parzialmente scolarizzati in Italia cui iscrizione è avvenuta entro febbraio, e che comunque abbiano frequentato la Terza Media e abbiano superato gli esami di Stato.

La segreteria procederà a:

raccogliere in un fascicolo le schede d'iscrizione e la documentazione pervenuta;

trasmettere al Docente referente la scheda di raccordo scuole Istruzione Secondaria I/II Grado. A sua volta questo provvederà ad inoltrarla, una volta decisa la classe e la sezione di inserimento, ai docenti del C.d C.

Ritirata la documentazione necessaria , limitatamente agli allievi di rec immigrazione, si stabilisce una data per un colloquio con : genitori, alunno, , eventuale mediatore linguistico , Commissione Accoglienza( DS, docente\i referente\i d'Istituto ).

2.

Soggetti coinvolti: docente referente e/o docenti Commissione Accoglienza-famiglia-alunno, Operatori dei Servizi Territoriali, Percorso Alunni stranieri

Il docente referente o/e altri docenti della Commissione Accoglienza realizzano un primo colloquio con i genitori e l'alunno, con l'intervento di un mediatore linguistico-culturale secondo l'offerta dei Servizi Territoriali del Comune di Venezia laddove necessario per motivi culturali e linguistici. La necessità di instaurare forme di comunicazione chiara e costante tra scuola e genitori degli alunni stranieri anche allo scopo di migliorare la conoscenza e la padronanza di meccanismi burocratici è ribadito dal DPR 30.03.2001.

### **Colloquio con la famiglia**

Nel colloquio con la famiglia vengono raccolte informazioni sul sistema scolastico del paese d'origine del ragazzo e sulla sua storia scolastica, sulla situazione familiare sul progetto migratorio della famiglia. Tali informazioni confluiranno in una scheda conoscitiva. Alla famiglia vengono fornite:

- informazioni sul sistema scolastico italiano;
- informazioni dettagliate circa il funzionamento dell'istituto: indirizzi di studio, orari, servizi vari , es. mensa etc.;
- informazioni circa le procedure che l'istituto attuerà per rilevare le competenze in entrata dell'alunno (somministrazione di test d'ingresso, eventuale inserimento in laboratorio di Italiano che può avvalersi dell'intervento di Docenti del Potenziamento

- regolamento d'istituto;
- indicazioni sui criteri d'inserimento nelle classi;
- Ulteriori comunicazioni tra la scuola e la famiglia saranno gestite dal C.d.C. in un secondo momento;

### **Colloquio con l'alunno**

In un secondo momento si deve rilevare il livello delle competenze in entrata dell'alunno mediante

- test d'ingresso di conoscenza della lingua italiana in base al quadro comune europeo;
- test d'ingresso per rilevare le sue abilità logico-matematiche;
- test d'ingresso per rilevare la sua conoscenza di lingue straniere.

Le informazioni raccolte confluiscono nel fascicolo personale dell'alunno e lo accompagneranno in tutto il suo percorso scolastico.

Nel caso di iscrizione in corso d'anno si prevede che l'alunno non frequenti finché non saranno espletate le prime fasi del protocollo d'accoglienza (iscrizione, colloquio, determinazione della classe).

### 3. Determinazione della classe

Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, eventualmente supportato dal docente referente e/ o i docenti della Commissione Accoglienza

#### **Determinazione della classe**

Il Dirigente Scolastico, ed eventualmente il docente referente e i componenti della Commissione Accoglienza, procedono alla determinazione della classe tenendo conto delle loro valutazioni e di quanto prescritto dall'Art. 45, c. 2, DPR 394/99, vale a dire che:

- i minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica salvo casi in cui si deliberi diversamente tenendo conto di
  - ordinamento degli studi sistema scolastico del paese di provenienza;
  - accertamento delle competenze, delle abilità e del livello di preparazione dell'alunno;
  - corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;
  - titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Va ribadito che di norma l'alunno dovrebbe essere inserito nella classe successiva a quella frequentata nel paese d'origine.

L'iscrizione a classe inferiore presuppone che l'alunno straniero non possa compensare deficit anzitutto linguistici, derivanti dalla sua condizione di 'straniero' e dalla sua non conoscenza della lingua italiana, nemmeno con interventi di supporto idonei, principalmente in lingua italiana. L'art. 38 del T.U. dichiara che 'l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo stato anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana'. Lo stesso è ribadito nell'art. 45, c. 4 DPR 394/99 che prevede l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana. In aggiunta la stessa legge c. 5, dichiara: 'Ove necessario, anche attraverso intese con gli enti locali, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati'.

Se intervengono situazioni particolari, quali ad esempio iscrizione e frequenza ad anno scolastico iniziato, o in caso di corso di studi precedente molto diverso da quello italiano, o ancora tenendo conto di tutte le variabili che intervengono sugli elementi sopra esposti, l'alunno straniero potrà eventualmente essere inserito in una, e comunque una soltanto classe inferiore alla propria età anagrafica. Una eventuale deroga, per garantire il successo formativo di un alunno straniero che per età o per data di iscrizione non abbia speranza di riuscita se inserito osservando la norma sopra riportata, deve essere deliberata dal Collegio docenti su proposta del Dirigente Scolastico sentito il parere del Docente referente e dei Docenti della Commissione Accoglienza.

#### **Determinazione della sezione**

Una volta scelta la classe, il Dirigente procederà all'individuazione della sezione in cui inserire l'alunno straniero in base ad alcuni indici di complessità (handicap, dispersione, ripetenze, situazioni problematiche)

Una volta determinata la classe e la sezione di inserimento, la Dirigenza provvederà a darne immediata comunicazione all'insegnante coordinatore di classe e ai docenti del C.d.C., che predisporranno il percorso d'accoglienza. Ad essi verranno anche trasmessi i risultati dei colloqui e tutto il materiale utile raccolto nelle fasi precedenti.

#### **4. Accoglienza e inserimento in classe**

Soggetti coinvolti: referente o i docenti della Commissione Accoglienza, i docenti del C.d.C., i docenti facilitatori e gli alunni della classe.

Il coordinatore di classe informa tutti i docenti del C.d.C. circa il nuovo inserimento e coordina con loro le attività di prima accoglienza come segue:

##### **Attesa:**

I docenti di classe informeranno gli alunni della classe affinché tengano conto delle caratteristiche individuali dei singoli alunni stranieri, quali la provenienza, la cultura d'origine, la religione, le usanze familiari.

##### **Prima relazione:**

Come prassi operativa si rileverà molto concreta e produttiva l'individuazione, per ogni ragazzo straniero, di un ragazzo che nella classe svolga la funzione di tutor, di compagno di viaggio, specialmente nel primo periodo, e che possa fornirgli aiuto nell'organizzazione scolastica (compiti, orario) e facilitarli la conoscenza di altri compagni di classe.

##### **Progetto didattico:**

Il progetto didattico relativo ad ogni alunno straniero viene elaborato dal docente coordinatore di classe, dai docenti del C.d.C, in collaborazione con gli insegnanti facilitatori e con le figure professionali messe a disposizione dai Servizi per il Territorio, Esso prende in esame le competenze linguistiche in Italiano L2 dell'alunno in entrata e le competenze rilevate nelle altre discipline mediante i test d'ingresso e declina idonei percorsi di facilitazione nelle diverse discipline curriculari. Tali percorsi sono previsti dalla vigente normativa in materia: CM 205/90; L40/98; D.L.vo 297/94; DPR 394/99.

Relativamente all'inserimento nell'attività laboratoriale di It L2, i docenti decideranno, compatibilmente con la disponibilità oraria, le materie da tralasciare per la frequenza del laboratorio.

I corsi di Italiano L2 verranno attivati in due percorsi diversi e con l'intervento sia di insegnanti facilitatori che di insegnanti disciplinari, quando disponibili. L'organizzazione oraria dei laboratori, le risorse umane e gli strumenti impegnati, i gruppi di livello, i materiali utilizzati saranno organizzati in base alle esigenze dell'istituto.

I percorsi linguistici da attivare sono:

percorso di Italiano L2 per alfabetizzazione di primo livello: per gli studenti di prima immigrazione, con scarse o nulle conoscenze della lingua italiana, il corso di Italiano L2 riveste un ruolo di primaria importanza per acquisire le competenze necessarie per affrontare il percorso di Italiano L2 come lingua per lo studio: questo corso vede impegnati non solo gli insegnanti facilitatori ma anche gli insegnanti curriculari, quando disponibili, e dovrà fornire agli alunni non italofofoni gli strumenti idonei a comprendere i testi di studio delle diverse discipline, primi fra tutti lo sviluppo delle abilità linguistiche mediante l'ampliamento del lessico specifico e generale e l'acquisizione di strutture che

consentono di comprendere le connessioni logiche, causali e temporali degli enunciati. Fondamentale, da parte degli insegnanti curricolari, rimangono le seguenti azioni:

- concordare anche gli obiettivi minimi comuni che l'alunno deve raggiungere, nonché gli strumenti di verifica e di valutazione adeguati al livello di competenza nella lingua italiana e alla progressione nell'apprendimento durante l'anno scolastico. In particolare per l'insegnamento della lingua italiana l'insegnante curricolare terrà conto delle verifiche orali e scritte in It L2 e comunque, nel caso di alunni stranieri di livello elementare (A1) o intermedio iniziale (B1), il docente potrà concordare con i colleghi una diversa scala di valutazione delle prove scritte in sede di riunione per materie all'inizio dell'anno scolastico;
- definire, al fine di salvaguardare il diritto allo studio e di garantire l'acquisizione e il rafforzamento del metodo di studio, gli obiettivi fondanti e i nuclei tematici irrinunciabili delle rispettive discipline. Questo deve essere fatto mediante l'elaborazione dei percorsi educativi personalizzati sopra menzionati.
- individuare e reperire, parallelamente ai nuclei tematici fondamentali delle diverse discipline, testi semplificati da utilizzare per lo studio, accompagnati da sintesi e da verifiche pertinenti.

## 5. Valutazione

Soggetti coinvolti: i docenti del C.d.C. ,

Proposte sulla valutazione di alunni stranieri con limitata o nulla conoscenza della lingua italiana: Premesso che la normativa non fornisce criteri per la valutazione in itinere e finale, si possono considerare validi gli orientamenti generali presenti in particolare nella CM n°491/96, che conferma la necessità di interventi individualizzati ed indica, relativamente alle schede di valutazione, la possibilità di adattare gli indicatori/criteri per gli alunni "che si trovano in particolari situazioni di apprendimento", indicando diciture da inserire negli appositi spazi.

Fasi della valutazione:

In itinere:

è la valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi programmati che non serve a formulare un giudizio, ma ad adeguare il percorso individuale dell'alunno.

1° Quadrimestre:

**1 Se lo studente non ha ancora raggiunto la conoscenza linguistica sufficiente per l'apprendimento di contenuti anche semplificati, si possono verificare due casi:**

- a) gli insegnanti decidono di non esprimere alcuna valutazione nelle discipline (es: nel caso in cui l'alunno sia arrivato a ridosso della fine del I° quadrimestre): si inserisce a verbale una motivazione quale "la valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione di lingua italiana"
- b) gli insegnanti, in alcune discipline, esprimono una valutazione riferita al percorso individualizzato. A verbale viene riportata una motivazione del tipo: "la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana"

**2 Se lo studente è in grado di affrontare i contenuti delle discipline curricolari, opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici fondamentali in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione:**

a) l'insegnante valuterà le competenze raggiunte dall'allievo rispetto agli obiettivi minimi per lui previsti. Nel caso in cui gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese), essa potrà fungere in un primo momento da lingua veicolare per l'acquisizione e l'esposizione di contenuti, previa la preparazione di opportuni materiali.

**3 Se lo studente è in grado di comprendere e di esprimersi in lingua italiana può essere valutato normalmente.**

## 2 ° Quadrimestre:

La valutazione al termine del II quadrimestre deve essere sempre formulata. Se i giudizi espressi fanno riferimento al percorso individualizzato, si può aggiungere una dicitura del tipo: "la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno non ha ancora completato la fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

Vanno comunque fatte alcune considerazioni fondamentali:

### x CLASSE PRIMA :

Per le classi prime, pur in presenza di insufficienze, il Consiglio di Classe dovrà valutare attentamente le potenzialità di recupero di ciascun alunno una volta acquisiti gli indispensabili strumenti linguistici, ammettendolo alla classe successiva nel caso tale valutazione risulti positiva.

Il raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune Europeo delle Lingue può essere considerato uno degli indicatori positivi, ma non vincolanti, per la continuazione del percorso scolastico, unitamente ad altri criteri quali:

- il percorso dell'alunno e la lingua madre;
- la motivazione e l'impegno dimostrati, la regolarità della frequenza a scuola e ai corsi di alfabetizzazione;
- la diligenza nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati;
- le potenzialità di apprendimento rilevate;
- lo svolgimento di una parte significativa del programma, se pur differenziato, previsto per ogni materia.

Se l'iscrizione è molto tardiva, il Dirigente Scolastico, con la Commissione Accoglienza e il Consiglio di classe, dovrà formulare una valutazione basandosi su:

- prove d'ingresso;
- eventuale certificazione relativa alla scolarità pregressa;
- efficacia della permanenza futura nel gruppo classe;
- età anagrafica.

Si ricorda inoltre che la valutazione nella lingua madre può essere usata come valutazione della seconda lingua e che altri elementi di valutazione potrebbero riguardare ambiti disciplinari maggiormente operativi.

### x CLASSE SECONDA :

Le stesse modalità sopra esposte sono valide anche per le classi seconde, tenendo presenti le maggiori abilità che la classe terza richiede.

Nel triennio, oltre ai criteri sopracitati, vengono adottati anche i seguenti:

x CLASSE TERZA :

Raggiungimento degli standard minimi delle varie materie differenziati, progressivo miglioramento nell'uso della lingua italiana, evidente progresso nelle materie curricolari.

x CLASSE QUARTA :

Raggiungimento degli standard minimi di tutte le materie non differenziati, progressiva acquisizione di conoscenze e abilità così come stabilito per ciascuna disciplina per l'intero gruppo classe, eventuale diversificazione dei livelli espressivi in lingua italiana. x CLASSE

QUINTA :

Acquisizione di conoscenze e abilità come stabilito da ciascuna disciplina per l'intero gruppo classe. IL divario linguistico dovrà risultare colmato